

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1091 del 12/07/2021

Seduta Num. 33

Questo lunedì 12 **del mese di** luglio
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/1130 del 05/07/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: RIMOZIONE AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 1, DEL D. LGS. 22 GENNAIO
2004, N. 42 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E
DELL'ART. 71 DELLA L.R. N. 24 DEL 2017 DELLA DICHIARAZIONE DI
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA COMPAGNIA IMMOBILIARE
LUGANO, SITO NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (EMERGENZA
GEOLOGICA), DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 MARZO 1965,
PER ACCERTATA INESISTENZA DEL BENE PAESAGGISTICO DA
TUTELARE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Gabrielli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";
- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;-
- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/05/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;
- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;
- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:
 - la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto

legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2021, n. 27;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;
- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all'art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l'impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istitutivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;
- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare invece la definizione della specifica disciplina d'uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 28/03/2018 (prot. al PG.2018 n.0217309), del 22/06/2018 (prot. al PG.2018 n.455875), 28/09/2018 (prot. al PG.2018 n.599968), 20/11/2018 (prot. al PG.2018 n.694009), 17/10/2019 (prot. al PG.2019 n.768651), 13/11/2019 (prot. al PG.2019 n.840381) e 22/01/2020 (prot. al PG.2020 n.44395) ha effettuato e concluso l'istruttoria della Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica), istituita con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, rilevando l'impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo viene citato "il terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel comune di Casalecchio di Reno".	Viene riconosciuta l'impossibilità di dare un corretto titolo del provvedimento in assenza di una sua corretta identificazione (cfr. criticità 2).
2. La singolarità geologica citata nel testo del provvedimento non è riconoscibile nell'area indicata dal medesimo.	Il CTS prende atto che non esiste nell'area indicata, probabilmente fin dalla data di istituzione, l'oggetto stesso del provvedimento. Si rimanda il caso alla Commissione Regionale per il Paesaggio per compiere ulteriori approfondimenti con il contributo del Comune e valutare l'eventuale modifica o revoca del provvedimento.
3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si ritiene che il bene descritto dalla tutela sarebbe stato riconducibile alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, come risulta dai relativi verbali agli atti del Servizio regionale competente ha preso atto che nell'area indicata dal testo del provvedimento istitutivo non esiste l'oggetto stesso del provvedimento, probabilmente fin dalla data di istituzione, e ha pertanto condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nonché la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;

Considerato che:

- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 19 marzo 2020 al fine di verificare l'esistenza e la precisa localizzazione del Bene paesaggistico relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)", istituita con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- la Commissione, in tale seduta del 19 marzo 2020, ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS, come da verbale, Prot. 19/03/2020.0234853.U, allegato n. 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

"Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, "per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica", due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'area è a sua volta ricompresa all'interno di un perimetro di vincolo più ampio (BO_109) - "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno", di cui alle categorie c) e d), istituita l'anno successivo, 1966. Risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento istitutivo ma, in quanto singolarità geologica, sarebbe ascrivibile alla lettera a) dell'art. 136 del Codice.

Nelle particelle citate dal provvedimento [istitutivo] non si riscontrano oggi caratteri di singolarità geologica, in questo tratto comunque la sponda del fiume è abbastanza alta, ma completamente coperta dalla vegetazione.

Il provvedimento ebbe una lunga gestazione ed è possibile che proprio durante l'iter amministrativo l'area sia stata edificata, determinando la perdita del bene da tutelare.

Per verificare lo stato dei luoghi e indagare le possibili ragioni che avessero condotto alla perdita del bene il giorno 15 gennaio 2020 è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato congiuntamente i rappresentanti del MiBACT [...] e del Comune di Casalecchio di Reno [...].

A tal proposito [la delegata dal Segretario regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna] illustra alla Commissione le foto storiche degli anni '60, del 1976 e quelle recenti effettuate durante il sopralluogo dalle quali si rileva, proprio in corrispondenza dell'area tutelata, l'esistenza di un edificio residenziale con annesso parcheggio.

Si rileva inoltre che l'esistenza del Bene non è riscontrabile in modo chiaro già al tempo dell'istituzione del vincolo nel 1965.

Nella documentazione rinvenuta in Soprintendenza all'interno del fascicolo vi sono foto che sembrano riferite ad aree vicine ma non coincidenti con le particelle tutelate; in particolare si notano massi affioranti nel fiume, tuttavia il provvedimento parla di «parete rocciosa». Sulla base di questa documentazione fotografica si potrebbe ipotizzare che la singolarità geologica fosse presente in un'altra posizione che tuttavia non è individuabile con certezza. È altresì possibile che essa sia andata persa a seguito della costruzione sulla medesima area dell'edificio residenziale e annesso parcheggio.

[La delegata dal Segretario regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna] precisa tuttavia che è stata effettuata anche una verifica in archivio della Soprintendenza da cui si evince che tutta la documentazione inerente all'iter approvativo del vincolo conferma che l'area oggetto della singolarità geologica è quella rappresentata dalle particelle 199 e 200, in prossimità della scarpata sul fiume Reno.

In sintesi quindi il problema oggetto della valutazione da parte della Commissione non è quello di recuperare e identificare l'esatta perimetrazione dell'area oggetto di vincolo, quanto piuttosto la verifica della reale esistenza del bene all'interno dell'area indicata dal Decreto istitutivo”;

- ad esito degli approfondimenti istruttori, la Commissione, nella medesima seduta del 19 marzo 2020, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, ha deciso all'unanimità:

“ 1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” risulta ad oggi inesistente, e che con tutta probabilità era già scomparso in epoca precedente all'emanazione dell'atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione per assenza assoluta del Bene paesaggistico da tutelare;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico;

3. di allegare al presente verbale il Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, atto originale istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”;

4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della

pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;

6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bene geologico, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004."

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 11/06/2020 (prot. al PG/2020/0431611) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Casalecchio di Reno, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, e alla Città Metropolitana di Bologna al fine di dare opportuna informazione dell'avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;
- ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Codice, dell'avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>);
- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casalecchio di Reno per 90 (novanta) dal 28/07/2020;
- ai sensi dell'art. 139, comma 3, del Codice, con note del 24 settembre 2020 (Prot. 24.09.2020.0617370.U) e tramite Raccomandate A/R agli atti del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;

- preso atto degli esiti negativi di alcune delle comunicazioni inviate e ritenendo di dover reiterare lo sforzo di ricerca materiale dei recapiti dei residui potenziali interessati, in quanto proprietari delle particelle catastali anche solo parzialmente coinvolte dalla Proposta in oggetto, con nota del 28 ottobre 2022 (Prot. 28/10/2020.0694457.U), si è ritenuto di chiedere al Comune di Casalecchio di procedere a una seconda pubblicazione all'Albo Pretorio per assicurare la piena e più ampia comunicazione e conoscenza dell'avvio del procedimento;
- la Proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata quindi nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casalecchio di Reno per 90 (novanta), in seconda pubblicazione, dal 28/10/2020;
- effettuate ulteriori ricerche, con nota del 26 novembre 2020 (Prot. 26.11.2020.0783773.U) e tramite Raccomandate A/R agli atti del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai rimanenti soggetti proprietari, possessori o detentori del bene, interessati;
- ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;
- in tale periodo sono state presentate complessivamente n. 3 osservazioni:

N.	Soggetto proponente	Protocollo Regione Emilia-Romagna
- n.1	procuratore in rappresentanza di 7 soggetti	PG/23.11.2020.0773461. E
- n.2	legale rappresentante di diversi residenti nelle unità immobiliari del Condominio di Via Marconi 43 -45 -47 -49 di Casalecchio di Reno,	PG/23/11/2020.0773999. E
- n.3	procuratore in rappresentanza di un soggetto	PG/25.11.2020.0781134. E

- le osservazioni n.1 (Prot. 23.11.2020.0773461) e n.3 (Prot. 25.11.2020.0781134) sono identiche fra loro e pongono alcune questioni, supportate da relativa documentazione, nel merito così riassunte:
 - l'errata perimetrazione, nella Tav. 1 allegata alla proposta di rimozione, dell'area sottoposta a tutela, di cui al D.M. 23.03.1965, rispetto alla quale gli osservanti propongono una individuazione parzialmente diversa utilizzando come base una mappa catastale di impianto;
 - gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, che gli osservanti contestano affermando che *"si ha immediata percezione dell'esatta ubicazione della parete rocciosa, che è pressoché coincidente con*

l'andamento del confine Est del mappale 199 del F.5 (facendo riferimento alla vecchia mappa catastale d'impianto). In definitiva il lato Est di Via della Chiusa, come in prossimità della sommità della parete rocciosa. Detta parete rocciosa è evidente che tutt'ora esiste, immutata rispetto alla preesistenza, (così non fosse la strada di via della Chiusa da tempo sarebbe franata sul greto del fiume, tuttavia essa risulta occultata da terreno di riporto, disposto in pendio, gradante cioè verso il letto del fiume Reno, il quale pendio risultata sistemato a verde (con cespugli, alberi, prati) ed è percorso, a quota quasi prossima alla sommità, dal Vialetto Cardinale Egano Righi Lambertini. Sarà semplice verificare tale realtà, attuando scavetti nella zona al limitare fra terreno di riporto e parete rocciosa lungo la spezzata di confine";

- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, poiché gli osservanti affermano che la natura del vincolo apposto ai sensi della L. 1497/39 "Protezione delle bellezze naturali" avrebbe una valenza non solo sotto il profilo paesaggistico, ma anche e soprattutto sotto il profilo geologico;
- la mancanza, in conclusione, di motivi e giustificazioni a sostegno della proposta di rimozione del vincolo;
- l'osservazione n. 2 (Prot. 23.11.2020.0773999) riguarda in sintesi:
 - la supposta conoscenza della Commissione in riferimento ad un ricorso pendente al TAR riguardante le aree soggette al vincolo;
 - la legittimità dell'operato della Commissione in relazione alla possibilità di procedere alla rimozione di vincoli paesaggistici;
 - la contestazione dei presupposti di inesistenza dell'emergenza geologica nonché della sua presunta scomparsa in epoca precedente alla emanazione del vincolo, che gli osservanti sostengono sulla base di diverse considerazioni, tra le quali in particolare che: un vincolo di natura geologica è caratterizzato dalla stabilità dell'oggetto; la "singolarità geologica" è ancora esistente, tuttora percepibile anche visivamente e costituita dalla "stretta interdipendenza tra parete rocciosa a picco e strato orizzontale sopraelevato senza il quale, evidentemente, non ci sarebbe strapiombo sul fiume"; il pianoro sovrastante la scarpata è occupato solo in modesta parte "quella più distante dalla scarpata stessa, mentre rimane (ancora) libera la parte più ampia e vicina alla parete rocciosa a picco"; l'inalterato stato dei luoghi dal 1965;
- esaminata la documentazione pervenuta e preso atto delle affermazioni attestata nelle osservazioni n.1 e n.3 circa l'esistenza della singolarità geologica, con nota del 02 marzo 2021 (Prot. 02.03.2021.0179703.U) il Servizio Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del

paesaggio della Regione Emilia-Romagna ha provveduto a richiedere agli osservanti interessati e al Comune di Casalecchio di Reno, di produrre tutta l'eventuale documentazione disponibile idonea a verificare l'esistenza della singolarità geologica oggetto della tutela;

- gli osservanti, con nota del 15 marzo 2021 (Prot. 15.03.2021.0220696.E), hanno trasmesso le integrazioni alle osservazioni n. 1 e n. 3 con le quali contestano gli aspetti di seguito riassunti:
 - l'"*incedere frettoloso*" dell'iter conclusivo del procedimento di proposta di rimozione;
 - gli aspetti ambigui e anomali del procedimento in itinere determinati da una presunta istanza del Comune di Casalecchio di Reno "*disturbato dalla permanenza (del vincolo)*", da una supposta attività istruttoria superficiale della Commissione Regionale per il paesaggio e da una mancanza di volontà di coinvolgere i cittadini;
 - l'errata perimetrazione dell'area sottoposta a tutela che, secondo gli osservanti, dovrebbe coincidere con l'intera proprietà della Compagnia Immobiliare di Lugano, individuata sulla base dell'atto notarile di compravendita del 1950, che interessava diversi altri mappali oltre ai n. 199 e 200;
 - l'incoerenza delle considerazioni della Commissione in merito alla caratterizzazione geologica dell'area e alle origini del vincolo nonché la necessità di aggiornamento del Catasto dei Geositi regionale;
- il Comune di Casalecchio di Reno, con nota del 7 aprile 2021 (Prot. 07.04.2021.0324984), ha trasmesso una relazione contenente:
 - l'attestazione completa dei titoli abilitativi rilasciati per le opere ricadenti sull'area sottoposta al Decreto di tutela e l'elencazione delle relative autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in ottemperanza al vincolo in oggetto;
 - una sintetica relazione della documentazione in possesso del Comune utile a dirimere la questione relativa alla esistenza dell'emergenza geologica in oggetto al momento dell'apposizione del vincolo paesaggistico (1965) fino ad oggi;
 - precisazioni e notizie in merito al ricorso pendente al TAR indicato dagli osservanti, per la parte che riguarda l'area iscritta nel perimetro del vincolo.

Considerato inoltre che:

- al fine di esaminare le osservazioni pervenute in relazione alla proposta di revoca del bene ex art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)" (ID BO-106), valutando i nuovi e ulteriori elementi istruttori prodotti sia da parte degli

osservanti sia dal Comune di Casalecchio di Reno, la Commissione regionale per il paesaggio è stata convocata in data 21 maggio 2021;

- la Commissione, in tale seduta del 21 maggio 2021, ha valutato nel dettaglio tutta la documentazione integrativa al fine di prendere una decisione conclusiva su tre aspetti fondamentali: 1) la corretta individuazione dell'area di tutela, 2) la verifica dell'esistenza ad oggi della presenza o meno di un'emergenza geologica sull'area interessata, 3) la verifica della coerenza tra il perimetro dell'area tutelata e l'oggetto della tutela, a partire dalle motivazioni originarie espresse nel provvedimento istitutivo di vincolo paesaggistico, come da verbale della medesima seduta, Prot. 21/05/2021. 498246.U, allegato n. 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ad esito degli approfondimenti istruttori, la Commissione, nella medesima seduta del 21 maggio 2021, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione, ha deciso all'unanimità:
"1. di ritenere che le osservazioni e la documentazione prodotte non apportino motivazioni e conoscenze utili a modificare le valutazioni già effettuate in merito alla corretta individuazione dell'area di tutela e alla esistenza della "singolarità geologica" oggetto del provvedimento;
2. di riconfermare la proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106), come già espresso nella precedente seduta del 19 marzo 2020."

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- prendere atto delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale per il Paesaggio nella seduta del 19 marzo 2020 in merito alla inesistenza del bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)", come integrate nella seduta del 21 maggio 2021 con l'esame delle osservazioni e degli ulteriori elementi istruttori emersi;
- non accogliere, di conseguenza, le osservazioni presentate in quanto esse non apportano motivazioni e documentazioni utili a modificare le valutazioni già effettuate in merito alla corretta individuazione dell'area di tutela e alla esistenza della "singolarità geologica" oggetto del provvedimento;
- approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse

pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano", sito nel Comune di Casalecchio di Reno, istituita con Decreto ministeriale del 23 marzo 1965 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nelle sedute del 19 marzo 2020 e del 21 maggio 2021 per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

- allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:
 1. il Decreto del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale del 23 marzo 1965, istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano", sito nel Comune di Casalecchio di Reno, emanato ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;
 2. Tavola 1 - Delimitazione dell'area oggetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale;
 3. del verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio (estratto);
 4. il verbale della seduta del 21 maggio 2021 della Commissione regionale per il paesaggio;

Dato che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;
- n. 2018/2020, recante: "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 111/2021 concernente "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";

- n. 771/2021, ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31/05/2021 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. dare atto delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale per il Paesaggio nelle sedute del 19 marzo 2020 e del 21 maggio 2021 in merito alla inesistenza del bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)" istituita con Decreto ministeriale del 23 marzo 1965;
2. di approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano", sito nel Comune di Casalecchio di Reno", istituita con Decreto ministeriale del 23 marzo 1965 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nelle sedute del 19 marzo 2020 e per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;
3. di allegare alla presente deliberazione la seguente documentazione:

- 1) Decreto del Ministro Segretario di Stato per l'educazione Nazionale del 23 marzo 1965, istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano", sito nel Comune di Casalecchio di Reno, emanato ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;
 - 2) Tavola 1 - Delimitazione dell'area oggetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale;
 - 3) verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio (estratto);
 - 4) verbale della seduta del 21 maggio 2021 della Commissione regionale per il paesaggio;
4. di disporre, ai fini della conoscibilità della rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;
6. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presente deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei registri immobiliari;
7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Casalecchio di Reno, alla Provincia di Bologna, al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta il terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio, segnato in catasto ai numeri di mappa 199 e 200 - Foglio 5, confinante con Via Marconi e i mappali nn. 198 - 204 - 203 - 202 - 205;

RICONOSCIUTO che il terreno predetto ha cospicui caratteri di singolarità geologica per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulla riva del fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa;

DECRETA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


Il presente decreto sarà notificato alla Compagnia Immobiliare Lugano nella persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio Vacchi residente in Bologna ed ivi domiciliato in Via Clavature n.22 in via amministrativa, a mezzo del Messo Comunale di Bologna.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 22/11/1940

IL MINISTRO

Per copia conforme
Il Direttore



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(Domenico Barecchia)


5 luglio 16 aprile 1965

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di avere
appi stesso notificato il presente decreto al signor
Dott. Comm. Giorgio Vacchi Amministratore
Unico. In merito "Compagnie Sime, Loro
Lugano" consegnandone copie a mano del
Dr. Vacchi Giorgio Amministratore

Il Messo Comunale
Fornio Ruggieri

Il ricevente
firma illeggibile

← Bando del
Comune di Poligno



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico Azario Barecchia)

231

ALLA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE di B O L O G N A

NOTA DI TRASCRIZIONE

a favore

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti)

a carico

di (1) C O M P A G N I A I M M O B I L I A R E "IUGANO" nella
persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio VACCHI
domiciliato in Bologna, via Clavature n.22

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della Legge 29 giugno
1939, n.1497, e dell'art.11 del Regolamento 3 giugno 1940, n.ro
1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeria-
le in data 23 marzo 1965 notificata a mezzo del magro comunale
di Bologna il 16 aprile 1965 che si unisce alla presente, in copia
conforme con la quale si è provveduto a dichiarare il notevole in-
teresse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della leg-
ge 29 giugno 1939, n.1497, del seguente immobile (2)

T e r r e n o

sito nel Comune di Casalecchio di Reno segnato in catasto al n.
di mappa (3) 199-200 Foglio 5
confinante (4) con Via Marconi ed i mappali nn.198=204=203=202=
205


Roma, 27 SET.1965

Per IL MINISTRO

F.to Astorri

Bollo
del
Ministero

- (1) Cognome, Nome e Paternità.
- (2) Natura dell'immobile.
- (3) Numeri catastali e delle mappe censuarie.
- (4) Indicare almeno tre confini dell'immobile.



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO

(Domenico Aurelio Barecchia)

VISTO PER COPIA CONFORME

LA SEGRETARIA

(Elsa De Dominicis)

transazioni dei registri
immobiliari di Bolopree
senza oggi 18/5/67 n. 9681
d'ora e n. 6685 fatto
colore esatto £ esente




PER CODA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico Anello Barecchia)

**Commissione Regionale per il Paesaggio
seduta del 19/03/2020**

**ID106 - Dichiarazione di notevole interesse
pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano,
sito nel Comune di Casalecchio di Reno,
(emergenza geologica)**

(ai sensi dell'art.136 lett. a) del D.Lgs.42/2004, e s.m.i.)



Legenda


 **limite area di notevole interesse**

Foglio n.25 Comune di Casalecchio

Scala 1: 500

Base Cartografica: catasto

nome del file: //BO_ID106.mxd





COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016

(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 MARZO 2020

Ordine del giorno:

verifica dell'esistenza e della precisa localizzazione di due vincoli paesaggistici:

1. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID-BO_106);
2. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (ID-BO_112).

Il **Presidente della Commissione dott. Roberto Gabrielli** accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 4 della DGR 86/2016.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Ilaria Di Cocco – delegata dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

- 
- per l'area territoriale di Bologna:

Francesca Tomba – delegata dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;

Donatella Bartoli - rappresentante della Città Metropolitana di Bologna, in videocollegamento;

Gloria Minarelli – Dottore agronomo - Esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, in videocollegamento;

Andrea Di Paolo - Dottore agronomo- Esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, in videocollegamento;

Sono presenti i seguenti rappresentanti comunali:

Per il Comune Casalecchio di Reno **Vittorio Bianchi**, Dirigente del settore Urbanistica, in videocollegamento.

Per il Comune di Imola **Roberta Querzè**, tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica, in videocollegamento.

Assente giustificato:

Romeo Farinella – Professore UNIFE - Esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.

Sono inoltre presenti:

Stefano Tempesti - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Elena Negri - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, in videocollegamento.

Sono infine presenti i seguenti componenti del Gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:

Graziella Guaragno in qualità di coordinatore, in videocollegamento;

Anna Maria Mele in qualità di referente giuridico;

Gianluca Fantini in qualità di referente tecnico e verbalizzante;



Lorella Dalmonte in qualità di segretaria organizzativa.

Il Presidente della Commissione Roberto Gabrielli apre l'incontro alle ore 9.15 ricordando che la seduta si occuperà di due beni paesaggistici ex art.136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (BO_106 e BO_112), che sono già stati ampiamente discussi ed analizzati nell'ambito del lavoro del Comitato Scientifico Regionale (CTS) per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti Codice).

Come noto la RER e il MiBACT sono infatti impegnati nella attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR al Codice e attraverso il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito a questo scopo.

Il CTS si è concentrato finora principalmente sulla ricognizione dei vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice e, in particolare, nella loro corretta individuazione sulla base dei provvedimenti istitutivi e nella loro rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

Contestualmente a tale lavoro è emersa, per taluni vincoli, l'impossibilità di concludere la ricognizione e pertanto la necessità di demandare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione.

Il CTS ha inoltre convenuto per i beni mai esistiti o scomparsi e oggi irrintracciabili si può procedere alla revoca in sede di Commissione regionale per il paesaggio.

In particolare, nella seduta del 22/01/2020 il CTS, preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata, ha deciso di demandare alla Commissione regionale del paesaggio la valutazione finale in merito all'esistenza ed eventuale possibile revoca dei due beni paesaggistici all'ordine del giorno.

Essi rientrano infatti nella casistica di vincoli per i quali, si è persa la traccia del bene oggetto della tutela ed è stato quindi impossibile pervenire al suo rinvenimento. Per tale motivo si è pertanto constatata la necessità di analizzare tale situazione nell'ambito della Commissione regionale per il Paesaggio al fine di pervenire ad una decisione conclusiva condivisa.

Lo scopo della seduta odierna è quindi quello di valutare congiuntamente tutti gli elementi utili a dirimere le criticità riscontrate in sede di CTS per i due beni paesaggistici all'ordine del giorno.

Sulla base di questa valutazione la Commissione potrà quindi procedere al perfezionamento dei vincoli effettuandone una precisa identificazione o, viceversa, alla rimozione dei medesimi vincoli prendendo atto della loro inesistenza.



La Commissione passa quindi all'esame di merito del primo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS, (nelle sedute del: 28/03/18, 22/06/18, 28/09/18, 20/11/2018, 17/10/19, 13/11/2019 e 22/01/20), come di seguito riportate.

1) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno, (emergenza geologica)". (ID-BO_106)

Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, "per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica", due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'area è a sua volta ricompresa all'interno di un perimetro di vincolo più ampio (BO_109) – "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno", di cui alle categorie c) e d), istituita l'anno successivo, 1966. Risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento istitutivo ma, in quanto singolarità geologica, sarebbe ascrivibile alla lettera a) dell'art. 136 del Codice.

Nelle particelle citate dal provvedimento non si riscontrano oggi caratteri di singolarità geologica, in questo tratto comunque la sponda del fiume è abbastanza alta, ma completamente coperta dalla vegetazione.

Il provvedimento ebbe una lunga gestazione ed è possibile che proprio durante l'iter amministrativo l'area sia stata edificata, determinando la perdita del bene da tutelare.

Per verificare lo stato dei luoghi e indagare le possibili ragioni che avessero condotto alla perdita del bene il giorno 15 gennaio 2020 è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato congiuntamente i rappresentanti del MiBACT (Arch. Poluzzi e Arch. Zigarella della competente Soprintendenza) e del Comune di Casalecchio di Reno (Arch. Bianchi).

A tal proposito **Ilaria Di Cocco** illustra alla Commissione le foto storiche degli anni '60, del 1976 e quelle recenti effettuate durante il sopralluogo dalle quali si rileva, proprio in corrispondenza dell'area tutelata, l'esistenza di un edificio residenziale con annesso parcheggio.

Si rileva inoltre che l'esistenza del Bene non è riscontrabile in modo chiaro già al tempo dell'istituzione del vincolo nel 1965.

Nella documentazione rinvenuta in Soprintendenza all'interno del fascicolo vi sono foto che sembrano riferite ad aree vicine ma non coincidenti con le particelle tutelate; in particolare si notano massi affioranti nel fiume, tuttavia il provvedimento parla di «parete rocciosa». Sulla base di questa documentazione fotografica si potrebbe ipotizzare che la singolarità geologica fosse presente in un'altra posizione che tuttavia non è individuabile con certezza. È altresì possibile che essa sia andata persa a seguito della costruzione sulla medesima area dell'edificio residenziale e annesso parcheggio.

Ilaria Di Cocco precisa tuttavia che è stata effettuata anche una verifica in archivio della Soprintendenza da cui si evince che tutta la documentazione inerente all'iter approvativo del vincolo



conferma che l'area oggetto della singolarità geologica è quella rappresentata dalle particelle 199 e 200, in prossimità della scarpata sul fiume Reno.

In sintesi quindi il problema oggetto della valutazione da parte della Commissione non è quello di recuperare e identificare l'esatta perimetrazione dell'area oggetto di vincolo, quanto piuttosto la verifica della reale esistenza del bene all'interno dell'area indicata dal Decreto istitutivo.

Al termine della presentazione delle evidenze istruttorie **Roberto Gabrielli** apre quindi la discussione chiedendo una valutazione di merito da parte dei membri presenti.

Il rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno **Vittorio Bianchi** conferma che dell'emergenza geologica non è oggi presente nell'area indicata dal Decreto. A seguito della ricerca effettuata nell'archivio comunale risulta agli atti la licenza edilizia inerente il fabbricato residenziale e al parcheggio esistenti nell'area, risalente all'anno 1963 (prot. comunale n. 3561/63/mv), corredata da una lettera del 25 settembre 1962 (prot. comunale n. 2540), con la quale la allora competente Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia esprime il proprio benestare all'intervento. Da tali documenti si evince quindi che il provvedimento di tutela, del 1965, è stato emesso successivamente alla realizzazione del manufatto edilizio, che ha probabilmente cancellato l'emergenza geologica stessa.

Donatella Bartoli chiede sulla base dei riferimenti enunciati dal Comune se è possibile recuperare la documentazione collegata alla licenza edilizia.

Ilaria Di Cocco specifica che nell'archivio della Soprintendenza è conservata tutta la documentazione e un carteggio molto ampio, che può essere un valido contributo al fine di ricostruire i percorsi dei due provvedimenti amministrativi (licenza edilizia e istituzione della tutela), che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti. Tuttavia, all'atto pratico tale ricostruzione non è utile per informare la decisione della Commissione. Oggi siamo di fronte ad una evidente perdita del bene oggetto di vincolo, che peraltro non è ripristinabile, per cui si può solo prendere atto della situazione così com'è, ovvero della scomparsa del bene in questione.

A tal proposito **Roberto Gabrielli** specifica che, essendo il bene non più rinvenibile, né ripristinabile, in quanto sostituito da una costruzione residenziale legittima dal punto di vista urbanistico, di fatto non sussistono le condizioni per la tutela del bene così come originariamente declamato.

Francesca Tomba conferma che nell'archivio della Soprintendenza è conservato l'insieme dei documenti amministrativi che cronologicamente hanno accompagnato l'iter della licenza edilizia, e che testimoniano come già all'epoca non esistevano elementi che potessero ricondurre all'identificazione del bene oggetto di vincolo e che, in conseguenza di ciò, lo stesso bene è stato considerato "perso" fin dagli anni '60.

Donatella Bartoli conferma che è evidente che il bene è andato perso e concorda con la proposta di rimozione.

Gloria Minarelli concorda con la proposta di rimozione per la mancanza del bene, tuttavia sottolinea l'importanza di tenere nella giusta considerazione, anche in futuro, il tema più generale della tutela della conformazione geologica delle sponde fluviali e del loro intorno paesaggistico.

Rispetto a ciò **Ilaria Di Cocco** conferma che questo tema di tipo “geologico” potrà essere oggetto di attenzione nell’ambito del lavoro in corso in CTS per la vestizione normativa del vincolo ID 109 – “Zona del fiume Reno” (D.M. del 25 gennaio 1966), nella quale potrà essere data particolare attenzione a questo tratto spondale «alto» del fiume Reno.

Andrea Di Paolo si allinea con le considerazioni espresse sia da Francesca Tomba che dagli altri componenti della Commissione e conviene che, constatata la perdita del bene, non ha senso mantenere in essere il provvedimento di tutela.

Dal punto di vista procedurale **Ilaria Di Cocco** ricorda che trattandosi di una rimozione, in questo caso di una categoria di vincolo ascrivibile alla lettera a) dell’art. 136 del Codice, oltre alle consuete forme di pubblicizzazione, vi è anche la necessità di comunicare e notificare l’avvio e l’esito del procedimento ai proprietari degli immobili interessati, come richiesto agli artt. 139 e 140 del Codice.

In riferimento a ciò, dal punto di vista della tempistica, l’ultimo decreto emergenziale del Governo “Cura Italia” del marzo 2020, ha previsto la sospensione dei termini dei provvedimenti amministrativi fino al 15 aprile 2020.

Vista la tempistica comunque contenuta **Anna Mele** chiede se l’Amministrazione comunale può contribuire al reperimento dei riferimenti anagrafici dei singoli proprietari interessati alla notifica del provvedimento.

A tal proposito **Vittorio Bianchi** conferma che si attiverà al reperimento delle informazioni utili per la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti privati interessati.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la questa Commissione Regionale per il paesaggio decide all’unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” risulta ad oggi inesistente, e che con tutta probabilità era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione per assenza assoluta del Bene paesaggistico da tutelare;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico;
3. di allegare al presente verbale il Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, atto originale istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della



pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bene geologico, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004.



Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta il terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio, segnato in catasto ai numeri di mappa 199 e 200 - Foglio 5, confinante con Via Marconi e i mappali nn. 198 - 204 - 203 - 202 - 205;

RICONOSCIUTO che il terreno predetto ha cospicui caratteri di singolarità geologica per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulla riva del fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa;

D E C R E T A :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


Il presente decreto sarà notificato alla Compagnia Immobiliare Lugano nella persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio Vacchi residente in Bologna ed ivi domiciliato in Via Clavature n.22 in via amministrativa, a mezzo del Messo Comunale di Bologna.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 22/11/1940

IL MINISTERO

Per copia conforme
Il Direttore



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

(Domenico Barecchia)

PRIM/17



r_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U


5 segue 16 aprile 1965

Il sottoscritto Membro comunale dichiaro di avere
appi stesso notificato il presente decreto al signor
Dott. Comm. Giorgio Vacchi Amministratore
Unico. Incetta "Compagnie Simeon Leone
Lugano" consegnandone copie a mano del
Dr. Vacchi Giorgio Amministratore

Il Membro Comunale
Fernando Ruggieri

Il ricevente
firma illeggibile

← Membro del
Comune di Polyna



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico Azario Barecchia)

231

ALLA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE di B O L O G N A

NOTA DI TRASCRIZIONE

a favore

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti)

a carico

di (1) C O M P A G N I A I M M O B I L I A R E "IUGANO" nella
persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio VACCHI
domiciliato in Bologna, via Clavature n.22

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della Legge 29 giugno
1939, n.1497, e dell'art.11 del Regolamento 3 giugno 1940, n.ro
1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeria-
le in data 23 marzo 1965 notificata a mezzo del magro comunale
di Bologna il 16 aprile 1965 che si unisce alla presente, in copia
conforme con la quale si è provveduto a dichiarare il notevole in-
teresse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della leg-
ge 29 giugno 1939, n.1497, del seguente immobile (2)

T e r r e n o

sito nel Comune di Casalecchio di Reno segnato in catasto al n.
di mappa (3) 199-200 Foglio 5
confinante (4) con Via Marconi ed i mappali nn.198=204=203=202=
205


Roma, 27 SET.1965

Per IL MINISTRO

F.to Astorri

Bollo
del
Ministero

- (1) Cognome, Nome e Paternità.
- (2) Natura dell'immobile.
- (3) Numeri catastali e delle mappe censuarie.
- (4) Indicare almeno tre confini dell'immobile.



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO


(Domenico *Aurelio* Barecchia)

VISTO PER COPIA CONFORME

LA SEGRETARIA

(Elsa De Dominicis)

transazioni dei registri
immobiliari di Bologna
del 18/5/67 n. 9681
d'ora e n. 6685 fatto
colore esatto & esente



PER CODA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico *Aufelio* Barecchia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aufelio", written over the printed name in the text block above.



La Commissione passa quindi all'esame di merito del secondo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS, (nelle sedute del: 20/04/18, 28/09/18, del 20/11/18, 17/10/19 e 22/01/2020), come di seguito riportate.

2) Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (ID-BO_112).

Si tratta di un bene il cui atto istitutivo è molto antico e risale al 1928 il quale non riporta riferimenti catastali, non è accompagnato da una cartografia, e per il quale non vi è neppure la completa certezza dell'individuazione dell'area. Il testo del provvedimento riporta infatti due riferimenti che sono contrastanti tra loro, ovvero la strada comunale di Goccianello e la frazione comunale di Zello, che sono disgiunte e lontane tra loro.

Il documento originario è del 9 ottobre 1928 e si dispone della sola notifica in cui si cita il "filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto", nel Comune di Imola, (frazione Zello).

I toponimi presenti nella notifica sono però non del tutto coerenti, in quanto Via Goccianello e il Fondo Feliceto sono molto lontani dalla frazione Zello. Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare essere in via Goccianello nei dintorni del fondo Feliceto.

Il testo della notifica non contiene riferimenti catastali, ne è accompagnato da una cartografia (all'epoca non si usava), e sostanzialmente non contiene specifiche motivazioni se non la citazione generica al notevole interesse pubblico del filare dei pini.

Le analisi documentali e i sopralluoghi già effettuati alcuni anni fa dalla Regione nella fase della redazione dell'Atlante regionale dei beni Paesaggistici non hanno dato alcun esito in merito alla rintracciabilità del filare di alberi nell'area in questione.

Nemmeno dalle ortofoto del 1954, dalle foto aeree del 1976 e dalle recenti immagini satellitari si può individuare un filare di pini nella zona.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento, ma sarebbe ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del Codice.

Al termine della presentazione delle evidenze istruttorie **Roberto Gabrielli** apre quindi la discussione chiedendo una valutazione di merito da parte dei membri presenti.

Il rappresentante del Comune di Imola **Roberta Querzè** condivide l'analisi istruttoria enunciata da Ilaria Di Cocco e attesta che, al di là del tema della frazione Zello, anche in base alla documentazione agli atti del Comune e alla conoscenza dei luoghi il filare di pini oggetto della tutela nel Fondo Feliceto, oggi non esiste. L'ipotesi più plausibile è che tale filare di pini sia stato abbattuto durante l'ultima guerra mondiale. L'Amministrazione ha effettuato una ricognizione puntuale e completa dei propri vincoli paesaggistici in occasione dell'elaborazione del PRG adottato nel 1999 (il PRG precedente, del 1985, conteneva infatti una individuazione degli stessi non completa).



In quella occasione, pur essendo a conoscenza dell'atto istitutivo della tutela in oggetto, si è constatata l'inesistenza del bene, anche riscontrabile sulla base di foto satellitari fin dal 1954. Non è stata quindi inserita nessuna perimetrazione del vincolo nello strumento urbanistico del 1999 né, successivamente, nella tavola dei vincoli del nuovo PSC. Conseguentemente il vincolo negli ultimi 20 anni non è stato applicato e probabilmente anche precedentemente.

A conferma di ciò, **Anna Mele** specifica che anche nel DB regionale che dal 2010 raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni, non risulta alcun procedimento relativo a questo Bene paesaggistico, cosa che testimonia la non conoscenza dell'esistenza del Bene tutelato.

Donatella Bartoli condivide i contenuti dell'istruttoria così sintetizzata ed è favorevole alla proposta di rimozione.

Gloria Minarelli conferma il proprio parere favorevole alla rimozione del provvedimento per l'assenza del bene oggetto di tutela.

Andrea Di Paolo si associa a quanto espresso e si esprime favorevolmente alla rimozione del provvedimento.

Francesca Tomba conferma il parere favorevole alla rimozione della Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico perché, in mancanza dell'oggetto della tutela, non sussistono le condizioni oggettive per mantenere in essere il provvedimento.

Dal punto di vista procedurale **Ilaria Di Cocco** specifica che non essendoci un'individuazione dell'area tutelata questa condizione inevitabilmente comporta l'impossibilità di effettuare una comunicazione e notifica ai soggetti privati proprietari del bene, pertanto si procederà semplicemente con le modalità ordinarie di pubblicizzazione previste dagli artt. 139 e 140 del Codice.

Anna Mele, al fine di chiarire gli obblighi normativi previsti dalla legge, propone di esplicitare chiaramente questo aspetto procedurale nella pubblicizzazione che verrà attivata, confermando che in questo caso specifico la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio di fatto sostituisce la notifica per l'impossibilità di identificare l'area tutelata e di conseguenza l'impossibilità di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento.

Roberto Gabrielli al termine del confronto collegiale prende atto degli elementi emersi dall'istruttoria e dei pareri espressi, concordando con la proposta di rimozione del provvedimento.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la questa Commissione Regionale per il paesaggio decide all'unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" non risulta ad oggi esistente



- e rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nell'atto istitutivo;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)", istituita con istituito con Notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;
 3. di allegare al presente verbale la Notifica del 9 ottobre 1928 atto istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)";
 4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Imola (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
 5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Imola, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
 6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bellezza naturale, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ma che a causa della accertata impossibilità di identificare l'area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento, non sarà possibile procedere alla attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004, e pertanto, in questo caso saranno applicate esclusivamente le ordinarie misure di pubblicazione e pubblicizzazione all'Albo pretorio del Comune di Imola e sui siti informatici della Città metropolitana di Bologna e della Regione.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Divisione ~~XXX~~ I

N. di } Posiz. 2 B. N.
Prot. 21294

6596

29)

Mod. 33 (Belle Arti).

23 NOV. 1928

Roma,

Anno VII°

24 Novembre 1928
B. A. Bologna

OGGETTO — Legge 11 giugno 1922, N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S. V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, a dichiarare in data 9 Ottobre 1928 il notevole interesse pubblico del seguente immobile:

Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Gocciannello nel fondo denominato Feliceto. Imola (Frazione Zello) di proprietà di Bastai Evelina fu Giovanni ; Buonaccorsi Fortunato, Serafino e Raffaele fu Domenico e Buonaccorsi Luigia di Raffaele ved. Bastai usufruttuaria in parte La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 12 Ottobre 1928 ed è trascritta all'Ufficio delle ipoteche di Bologna il 24 Ottobre 1928 e volturata all'Agenzia del Catasto di Imola il 30 Ottobre 1928.

Il Direttore Generale

AL R. SOPRAINTENDENTE

All'Arte Medioevale e Moderna

B O L O G N A

r. emiro. Giunta - Prot. 19/03/2020. 0234853.0



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016

(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2021

Ordine del giorno:

La Commissione regionale per il paesaggio, di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40-duodecies della L.R. n. 20 del 2000, è **stata convocata per l'esame del seguente vincolo paesaggistico**:

verifica dell'esistenza e della precisa localizzazione della **"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106) - ESAME OSSERVAZIONI"**

Il Presidente della Commissione accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del "Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio" allegato alla DGR 1611/2020.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Corrado Azzollini - Segretario regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Graziella Guaragno Funzionario P.O. Pianificazione paesaggistica, del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;



per l'area territoriale di Bologna:

- **Lisa Lambusier** - Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;
- **Elisabetta Cavazza** - Architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale della Città Metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in videocollegamento;
- **Andrea Di Paolo** - Agronomo, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale della Città Metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in videocollegamento;
- **Andrea Diolaiti** – Geologo, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale della Città Metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in videocollegamento;

Sono inoltre presenti:

- **Vittorio Emanuele Bianchi**, Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, su delega del Sindaco, in videocollegamento;
- **Eleonora Crescenzi Lanna** rappresentante della Città Metropolitana, in videocollegamento;

e i seguenti funzionari ministeriali:

- **Paola Zigarella** – funzionario della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;
- **Ilaria Di Cocco** – funzionario del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Sono infine presenti i funzionari del gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:

- **Anna Maria Mele** funzionario regionale in qualità di referente giuridico;
- **Gianluca Fantini** funzionario regionale in qualità di referente tecnico e verbalizzante.



Il Presidente della Commissione apre l'incontro alle ore 10:00 e lascia la parola al funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica che presenta i nuovi Esperti di Paesaggio, architetto Elisabetta Cavazza, agronomo Andrea Di Paolo e geologo Andrea Diolaiti, nominati con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.27 del 4 marzo 2021.

La seduta si occuperà dell'esame delle OSSERVAZIONI pervenute in relazione alla proposta di revoca del bene ex art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106).

Premesse

Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, "per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica", due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi e con altre 5 particelle, (nn. 198, 202, 203, 204 e 205 del medesimo foglio), nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'area è a sua volta ricompresa all'interno di un perimetro di vincolo più ampio, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno" (BO_109), istituita l'anno successivo, nel 1966, e risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 20 maggio 2021 nelle particelle citate dal provvedimento non si riscontrano caratteri di singolarità geologica, in quanto l'area si presenta completamente urbanizzata. La sponda del fiume, adiacente all'area tutelata, è completamente coperta dalla vegetazione.

La ricognizione del Bene in oggetto, svolta nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) al Codice si è conclusa il 22/01/2020 con l'individuazione dell'area, la presa d'atto della inesistenza sull'area dell'oggetto della tutela e il conseguente rinvio del caso alla Commissione regionale per il Paesaggio, organo competente per gli approfondimenti e per la valutazione sull'eventuale modifica o la revoca del provvedimento.

La Commissione regionale per il Paesaggio, su istanza del Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 19/03/2020 ha quindi esaminato il Bene paesaggistico in oggetto e ha assunto la Proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)" per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico.

A seguito della pubblicazione e contestuale deposito (avvenuta per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, in prima pubblicazione dal 28/07/2020 e in seconda pubblicazione dal 28/10/2020) nonché dell'avviso dell'avvio del procedimento ai proprietari interessati, sono pervenute le seguenti n. 3 osservazioni:

N.	Soggetto proponente	Protocollo Regione Emilia-Romagna
1	Geometra ANDREA STURARO, procuratore in rappresentanza di 7 soggetti	PG/23.11.2020.0773461.E
2	Avvocato GIANCARLO FANZINI, legale rappresentante di diversi residenti nelle unità immobiliari del Condominio di Via Marconi 43 -45 -47 -49 di Casalecchio di Reno,	PG/23/11/2020.0773999.E
3	Geometra ANDREA STURARO, procuratore in rappresentanza di un soggetto	PG/25.11.2020.0781134.E

Le osservazioni n.1 (Prot. 23.11.2020.0773461) e n.3 (Prot. 25.11.2020.0781134) sono identiche fra loro e pongono alcune questioni di merito, supportate da relativa documentazione, e in particolare:

- l'errata perimetrazione, nella Tav. 1 allegata alla proposta di rimozione, dell'area sottoposta a tutela, di cui al D.M. 23.03.1965, rispetto alla quale gli osservanti propongono una individuazione parzialmente diversa utilizzando come base una mappa catastale di impianto;
- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, che gli osservanti contestano affermando che *"si ha immediata percezione dell'esatta ubicazione della parete rocciosa, che è pressoché coincidente con l'andamento del confine Est del mappale 199 del F.5 (facendo riferimento alla vecchia mappa catastale d'impianto). In definitiva il lato Est di Via della Chiusa, come in prossimità della sommità della parete rocciosa. Detta parete rocciosa è evidente che tutt'ora esiste, immutata rispetto alla preesistenza, (così non fosse la strada di via della Chiusa da tempo sarebbe franata sul greto del fiume, tuttavia essa risulta occultata da terreno di riporto, disposto in pendio, gradante cioè verso il letto del fiume Reno, il quale pendio risultata sistemato a verde (con cespugli, alberi, prati) ed è percorso, a quota quasi prossima alla sommità, dal Vialetto Cardinale Egano Righi Lambertini. Sarà semplice verificare tale realtà, attuando scavetti nella zona al limitare fra terreno di riporto e parete rocciosa lungo la spezzata di confine"*;
- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, poiché gli osservanti affermano che la natura del vincolo apposto ai sensi della L. 1497/39 "Protezione delle bellezze naturali" avrebbe una valenza non solo sotto il profilo paesaggistico, ma anche e soprattutto sotto il profilo geologico;
- la mancanza, in conclusione, di motivi e giustificazioni a sostegno della proposta di rimozione del vincolo.

L'osservazione n.2 (Prot. 23.11.2020.0773999) riguarda:

- la supposta conoscenza della Commissione in riferimento ad un ricorso pendente al TAR riguardante le aree soggette al vincolo;
- la legittimità dell'operato della Commissione in relazione alla possibilità di procedere alla rimozione di vincoli paesaggistici;
- la contestazione dei presupposti di inesistenza dell'emergenza geologica nonché della sua presunta scomparsa in epoca precedente alla emanazione del vincolo, che gli osservanti sostengono sulla base di diverse considerazioni, tra le quali in particolare che: un vincolo di natura geologica è caratterizzato dalla stabilità dell'oggetto; la "singolarità geologica" è ancora esistente, tuttora percepibile anche visivamente e costituita dalla *"stretta*

interdipendenza tra parete rocciosa a picco e strato orizzontale sopraelevato senza il quale, evidentemente, non ci sarebbe strapiombo sul fiume”; il pianoro sovrastante la scarpata è occupato solo in modesta parte “quella più distante dalla scarpata stessa, mentre rimane (ancora) libera la parte più ampia e vicina alla parete rocciosa a picco”; l’inalterato stato dei luoghi dal 1965.

La Regione Emilia-Romagna al termine dell’esame della documentazione pervenuta, preso atto delle affermazioni attestate nelle osservazioni n.1 e n.3 circa l’esistenza della singolarità geologica e il rispetto del vincolo nelle trasformazioni dell’area susseguitesesi nel tempo ha ritenuto opportuno chiedere (con nota Prot. 02.03.2021.0179703.U) sia agli osservanti che al Comune di Casalecchio di Reno, di produrre tutta l’eventuale documentazione disponibile idonea a verificare l’esistenza della singolarità geologica oggetto della tutela.

In seguito a tale richiesta sono pervenute le integrazioni alle osservazioni n. 1 e n. 3 (con nota Prot. 15.03.2021.0220696.E) che contestano:

- la non congruità del termine di 10 giorni per produrre la documentazione e l’*“incedere frettoloso”* dell’iter conclusivo del procedimento di proposta di rimozione;
- gli aspetti ambigui e anomali del procedimento in itinere e dell’attività determinati da una presunta istanza del Comune di Casalecchio di Reno *“disturbato dalla permanenza (del vincolo)”*, da una supposta attività istruttoria superficiale della Commissione Regionale per il paesaggio e da una mancanza di volontà di coinvolgere i cittadini;
- l’errata perimetrazione dell’area sottoposta a tutela che, secondo gli osservanti, dovrebbe coincidere con l’intera proprietà della Compagnia Immobiliare di Lugano, individuata sulla base dell’atto notarile di compravendita del 1950, che interessava diversi altri mappali oltre ai n. 199 e 200;
- l’incoerenza delle considerazioni della Commissione in merito alla caratterizzazione geologica dell’area e alle origini del vincolo nonché la necessità di aggiornamento del Catasto dei Geositi regionale.

Le integrazioni pervenute dal Comune di Casalecchio (Prot. 07.04.2021.0324984), riguardano:

- l’attestazione completa dei titoli abilitativi rilasciati per le opere ricadenti sull’area sottoposta al provvedimento e l’elencazione delle relative autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in ottemperanza al vincolo in oggetto;
- una sintetica relazione della documentazione in possesso del Comune utile a dirimere la questione relativa alla esistenza dell’emergenza geologica in oggetto al momento dell’apposizione del vincolo paesaggistico (1965) fino ad oggi;
- precisazioni e notizie in merito al ricorso pendente al TAR indicato dagli osservanti, per la parte che riguarda l’area iscritta nel perimetro del vincolo.

Valutazione delle osservazioni e dei documenti integrativi pervenuti

Illustrate le osservazioni e la documentazione pervenuta, richiamate in premessa, **il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica** specifica che la seduta odierna la Commissione regionale per il Paesaggio è stata convocata per valutare i nuovi e ulteriori elementi istruttori



prodotti sia da parte degli osservanti sia dal Comune di Casalecchio di Reno, ritenendo necessario e opportuno dare definitiva conclusione al procedimento istruttorio della Proposta di rimozione di cui si tratta in modalità condivisa tra i componenti della Commissione regionale.

In particolare, ricorda che la Commissione regionale per il Paesaggio ha il compito di verificare la documentazione integrativa fornita al fine di prendere una decisione conclusiva su tre aspetti fondamentali:

1. la corretta individuazione dell'area di tutela,
2. la verifica dell'esistenza ad oggi della presenza o meno di un'emergenza geologica sull'area interessata,
3. la verifica della coerenza tra il perimetro dell'area tutelata e l'oggetto della tutela, a partire dalle motivazioni originarie espresse nell'originario provvedimento di vincolo paesaggistico.

La ricostruzione della vicenda dal punto di vista storico e cronologico è quindi finalizzata a comprendere, a partire dall'origine stessa del vincolo, di quale emergenza geologica si trattasse e di dove si collocasse sul territorio di Casalecchio di Reno.

Come richiamato in premessa, un ulteriore elemento importante da considerare è che il Bene paesaggistico (BO_106) è strettamente connesso e interamente ricompreso all'interno di un altro vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del Codice, molto più ampio, che riguarda il corso del Fiume Reno (BO_109), istituito nel 1966.

Delle ulteriori conoscenze emerse in merito alle più recenti ipotesi di trasformazione dell'area in oggetto e al ricorso pendente al TAR, si prende atto come informazioni di contesto che tuttavia esulano dalle competenze della Commissione Regionale per il paesaggio e dal procedimento oggetto di trattazione.

Si informa, infine, che sul vincolo di cui si tratta è pervenuta alla Giunta Regionale anche un'interrogazione a risposta scritta presentata da un Consigliere dell'Assemblea legislativa regionale.

Il funzionario regionale referente giuridico, in merito agli aspetti procedurali e in particolare all'osservazione n.2 (Prot. 23/11/2020.0773999.E), ritiene opportuno segnalare quanto segue.

La decisione del Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR di rinviare alla Commissione regionale per il paesaggio la verifica e valutazione in merito alla rimozione del vincolo paesaggistico di cui si tratta, si basa sull'applicazione dell'interpretazione espressa dall'Ufficio Legislativo del MiBACT del 05/07/2017, Prot. 12974, con il quale si precisa che, nonostante l'assenza di una espressa previsione in tal senso degli artt. 138 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004, da qui in avanti Codice), deve ritenersi che nei casi in cui venga accertato, in maniera congiunta da parte delle Amministrazioni competenti, il venir meno dei presupposti di fatto alla base del riconoscimento di un interesse paesaggistico di un Bene paesaggistico individuato ai sensi dell'art. 136 del Codice, sia comunque possibile procedere alla sua riduzione o eliminazione, a seconda dei casi.

Infatti, secondo l'interpretazione dell'Ufficio ministeriale - deputato a fornire ai propri Uffici e a chiunque lo richieda le interpretazioni in merito alle norme di competenza, considerata l'esclusività della competenza statale nella tutela dei Beni paesaggistici in applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione - molte sono le considerazioni giuridiche che depongono a favore della possibilità di riduzione o eliminazione di un vincolo paesaggistico. E questo nonostante la disciplina del Codice abbia applicato un'ottica incrementale della tutela, in base alla quale i vincoli possono essere estesi e integrati di contenuti precettivi ma non perdono efficacia, né possono essere rimossi o ridotti nemmeno dal piano paesaggistico (v. art. 140 del Codice).

Le condizioni indicate dal suddetto Parere, che depongono a favore della scelta amministrativa operata, sono le seguenti:

- In primo luogo, si segnala come sia ancora vigente, in quanto non espressamente abrogato dalla successiva disciplina normativa in materia, l'art. 14 del RD 1357 del 1940¹, in base al quale *“Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, **togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.**”*
- Inoltre, il parere ricorda che l'azione amministrativa deve sempre essere regolata nel suo esercizio dall'applicazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, definiti non solo a livello Costituzionale, ma ormai esplicitamente tipizzati dalla Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo che, a seguito anche della modifica operata dalla L. n. 15 del 2005, ha favorito un cambiamento epocale nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
- Ancora, il Parere dell'Ufficio Legislativo di cui qui si tratta ritiene che nei casi del venir meno dei motivi di tutela di un Bene paesaggistico debba essere applicato analogicamente quanto previsto dall'art. 142 del Codice in merito ad una delle categorie di Beni paesaggistici tutelati per legge: in particolare, si fa riferimento a quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 142, con il quale si ipotizza la possibilità dell'esercizio di un potere contrario a quello impositivo per i corsi d'acqua generalmente tutelati ai sensi del comma 1, lett. c), nei casi in cui la Regione competente riscontri l'assenza dei presupposti di interesse paesaggistico che ne giustificano il vincolo.
- Infine, il Parere ritiene che la valutazione positiva in merito al venir meno dei presupposti di fatto che giustificano la riduzione/eliminazione del vincolo paesaggistico debba essere basata sulla convergenza di opinioni tra le Amministrazioni che, nell'assetto attuale del sistema di tutela del paesaggio, ne sono competenti, e quindi sia dell'Amministrazione territoriale interessata sia dell'Amministrazione centrale dello Stato, che ha imposto o concorso ad imporre il vincolo.

Pertanto, il Parere ministeriale conclude che, fatte le premesse di cui sopra, qualora si verifichi che non sia più esistente l'oggetto della tutela, o parte di esso, e non sia nemmeno possibile, teoricamente o giuridicamente, ricostruirlo, possa essere avviato il procedimento finalizzato alla eliminazione/riduzione del vincolo. Se ne deduce che questo sia ancora più vero quando venga verificato che l'oggetto della tutela non fosse esistente nemmeno al momento della imposizione del vincolo paesaggistico.

¹ RD 1357 del 1940, recante 'Regolamento per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939 =XVII, N. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali'.

Per quanto riguarda la procedura in questi casi, il Parere dell'Ufficio Legislativo competente ritiene che in primo luogo possa essere applicata la procedura ordinaria che prevede la presentazione della proposta di riduzione/eliminazione alla Commissione regionale per il paesaggio competente in attuazione degli artt. 138 e seguenti. In alternativa, è sempre possibile da parte del Ministero di procedere in maniera autonoma al provvedimento di riduzione/eliminazione, previo parere della Commissione regionale per il paesaggio competente, in applicazione degli artt. 138, comma 3, e 141 del Codice.

Dalla estesa trattazione incentrata sul Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero, che viene fatto proprio e applicato da tutti gli organi e uffici ministeriali periferici sul territorio italiano, si evince che il Comitato Scientifico per l'adeguamento del PTPR, rinviando alla Commissione regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna l'esame e la valutazione del caso di eliminazione del vincolo di cui si tratta, ha dato pienamente attuazione all'interpretazione dettata dallo stesso Ministero, competente a chiarire le indicazioni delle disposizioni statali.

Si deve inoltre ricordare ancora che la Commissione regionale per il paesaggio, è stata costituita in attuazione dell'art. 137 del Codice, e la sua disciplina in Regione è ora fissata dall'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017. In merito a ciò, inoltre, si deve chiarire che non risulta alcuna vaghezza nel testo della stessa norma regionale, che al contrario all'art. 71, comma 1, chiarisce in maniera esplicita che la Commissione regionale è l'organo cui compete, tra l'altro, anche la *"verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico"*, facendo in ogni caso espresso rinvio alla disciplina degli artt. 138 e seguenti del Codice, e quindi restando saldamente connessa nell'applicazione alla cornice della preminente normativa statale.

Peraltro, come noto, sia nel Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice, sia nella Commissione regionale per il paesaggio le componenti regionali e ministeriali sono presenti e paritetiche nella rappresentazione delle rispettive Amministrazioni. Ciò comporta che in tutti e due i consessi viene perfettamente assolta la richiesta della necessità di svolgere una valutazione condivisa e congiunta in merito alla modificazione di un vincolo paesaggistico, e ciò sia in senso ampliativo sia in senso di una eventuale riduzione/eliminazione per perdita dei presupposti di tutela.

In generale, nel merito dell'esercizio della revoca di un atto amministrativo, si ricorda che con l'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990, così come modificata e integrata nello specifico dalla L. n. 15 del 2005, è stato espressamente disciplinato l'istituto giuridico della Revoca dell'atto amministrativo, prevedendo che quest'ultimo *"può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*. Pertanto, preso atto delle modifiche apportate dal Codice fin dal 2004, ad oggi sia la Commissione regionale per il paesaggio l'organo cui la nuova regolamentazione attribuisce la competenza in merito alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice stesso, anche qualora il vincolo paesaggistico sia stato imposto dall'Amministrazione statale, e che quindi sia competente alla verifica e aggiornamento, fatto sempre salvo in ogni caso il parallelo potere ministeriale di cui al richiamato art. 138, comma 3, del Codice.

Proseguendo, in merito al primo oggetto di valutazione, ovvero la corretta individuazione dell'area di tutela, il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica lascia la parola al Segretariato regionale del MiC che, all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, ha coordinato le



analisi e le attività per la ricognizione e l'individuazione cartografica di tutti Beni paesaggistici ex art.136 del Codice presenti sul territorio regionale, ed è quindi l'Ente più competente per verificare l'apporto della nuova documentazione ricevuta all'istruttoria svolta e la sua coerenza rispetto alla metodologia ricognitiva e ai criteri omogenei applicati per il complessivo lavoro di ricognizione.

Il funzionario del Segretariato regionale del MiC riassume l'istruttoria svolta in Comitato Tecnico Scientifico per la ricognizione del bene in oggetto.

La ricognizione si è basata sulla cartografia presente nel fascicolo agli atti in Soprintendenza, che individua un'area, su base catastale, coerente con gli elementi presenti nel testo del decreto, ovvero le particelle 199 e 200 ricomprese all'interno del vincolo, e le altre 5 particelle (nn. 198, 202, 203, 204 e 205) che, insieme alla via Marconi, vengono citate per individuare gli elementi confinanti.

Poiché ad oggi la situazione delle particelle catastali è profondamente mutata, il lavoro svolto in fase di ricognizione nell'ambito dei lavori del CTS è stato quello di georeferenziare il perimetro originario, così come individuato nella cartografia agli atti, e andare così a riconoscere l'area interessata dalla tutela.

Vengono quindi mostrate a video una serie di foto aeree che testimoniano come sia mutata la situazione urbanistica dell'area nel corso dei decenni (foto IGM anni Trenta, foto RAF del 1944, foto del volo GAI 1954, foto RER del 1976, foto attuale). Da tali elementi si rileva che l'area tutelata individuata con le particelle indicate dal provvedimento originario è prossima alla scarpata del Fiume Reno, ma non la ricomprende. Anche a seguito dei sopralluoghi effettuati si conferma la situazione descritta precedentemente, ovvero che oggi l'area in oggetto si presenta come sostanzialmente edificata e destinata a parcheggio.

L'esito istruttorio in sede di Comitato Tecnico Scientifico ha quindi confermato l'esistenza di una sponda abbastanza alta sul fiume Reno ma non compresa nell'area tutelata, e ha pertanto concluso che l'individuazione delle specifiche particelle catastali citate nel testo del decreto non corrisponde e giustifica la descrizione presente nello stesso provvedimento.

L'esito della ricognizione è contestato dalle osservazioni n. 1 (PG/23.11.2020.0773461.E) e n. 3 (PG/25.11.2020.0781134.E).

A tal proposito, gli osservanti non hanno tenuto conto della planimetria allegata al fascicolo agli atti, che rappresenta l'esito della ricognizione effettuata dal CTS ed è pubblicata sul sito della RER, hanno invece fatto riferimento ad una vecchia mappa catastale di impianto del 1924, che presenta alcune differenze rispetto a quanto descritto all'interno del provvedimento istitutivo. In particolare, nel catasto di impianto del 1924 è individuata la particella n. 297 che non è citata nel testo del provvedimento di vincolo né tra quelle elencate come tutelate né tra quelle confinanti e non è riportata nella planimetria agli atti nel fascicolo della tutela

Le osservazioni n. 1 e 3 si incentrano quindi a contestare che la ricognizione il CTS (riprodotta nella Tav. 1) non ha tenuto conto dell'intera area tutelata e, su questa base, sostengono che il procedimento di rimozione non interesserebbe tutta l'area vincolata, ma solo parte di essa.

Nello specifico la perimetrazione proposta dagli osservanti si discosta da quella effettuata dal CTS in tre porzioni di mappa:

- il primo punto riguarda la particella n.297, che gli osservanti suppongono essere stata in seguito accorpata alla particella 200: dalla verifica effettuata si rileva che la particella 297, presente nel catasto del 1924, in base alla forma nella cartografia successiva è stata accorpata nella particella 204 esclusa dal vincolo (particella confinante citata nel testo del decreto istitutivo), quindi l'osservazione non inficia gli esiti della ricognizione;
- il secondo punto riguarda una piccola porzione di area angolare a sud-ovest della particella 200 che nella cartografia del 1924 si incunea per una minima parte nella particella 202; analogamente al caso precedente si ritiene corretto considerare le particelle catastali con la forma riportata nella planimetria presente nel fascicolo agli atti che non raffigura tale piccola porzione;
- il terzo punto si riferisce alla ricostruzione della geometria della particella n. 199, per la quale gli osservanti propongono una ricostruzione dell'angolo nord est leggermente diversa da quella operata dal CTS; nell'ipotesi ricostruttiva degli osservanti l'angolo giungerebbe quasi a contatto con il fiume Reno. La ricostruzione non appare corretta perché sia nella stessa mappa catastale di impianto del 1924 utilizzata dagli osservanti, sia nella cartografia agli atti la distanza fra la particella n. 199 e il fiume, garantita dalla presenza delle particelle 198 e 205 (che in base al testo del provvedimento sono escluse dal vincolo), appare più significativa di quella proposta dagli osservanti, confermando sostanzialmente la ricostruzione del perimetro proposta in sede istruttoria.

In generale si rileva che, al netto delle modeste differenze sopra delineate, le osservazioni confermano la sostanziale correttezza della individuazione cartografica della tutela.

Sempre in merito alla perimetrazione del vincolo le integrazioni alle osservazioni pervenute nella seconda fase (Prot. 15.03.2021.0220696.E) si incentrano su ulteriori e differenti aspetti.

Gli osservanti annotano come la cartografia contenuta nel fascicolo della Sovrintendenza non sia richiamata nel decreto e sia priva di firme. Si rileva in proposito che la mancanza di una planimetria ufficiale non firmata allegata al decreto era in realtà una pratica molto diffusa nei provvedimenti emanati in quell'epoca, per cui il decreto individuava solo catastalmente l'area di tutela; dal punto di vista ricognitivo questa situazione non è quindi mai stata considerata un'anomalia e l'elemento cartografico ha sempre contribuito alla ricostruzione dell'area oggetto di tutela.

Un secondo aspetto rilevato dagli osservanti è che il vincolo dovrebbe intendersi come esteso a tutta l'area di proprietà della allora Compagnia Immobiliare di Lugano e si contesta il fatto che l'analisi svolta non abbia tenuto come riferimento tutti i beni della suddetta Compagnia Immobiliare che, come risulta da un atto notarile, oltre ai mappali 199 e 200, ricomprendeva anche il mappale 297 e il mappale 205 confinante con il fiume Reno.

In riferimento a ciò, si ribadisce che dal punto di vista metodologico il CTS ha sempre ritenuto che gli elementi ricognitivi per individuare correttamente un'area di tutela nella sua istituzione siano: la proprietà, la localizzazione comunale e le indicazioni catastali. Queste sono tutte indicazioni di pari dignità che si completano a vicenda e che nel loro insieme consentono di individuare in modo specifico quali mappali siano oggetto di tutela.



Non si ritiene, pertanto, che l'ipotesi di dover dimostrare l'individuazione dell'area tutelata attraverso i vari rogiti di compravendita dei terreni da parte della Compagnia Lugano sia coerente con la metodologia utilizzata per la ricognizione dei provvedimenti istitutivi dei Beni paesaggistici.

Al termine della disamina, **il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica** sottolinea che gli stessi osservanti con le integrazioni hanno fornito documentazioni e considerazioni differenti che porterebbero a due perimetrazioni diverse tra di loro, e non forniscono contributi oggettivi e propositivi che possano modificare la ricognizione svolta dal CTS.

Il Presidente della Commissione propone quindi di sentire il parere del funzionario del Comune di Casalecchio e degli esperti di Paesaggio.

L'obiettivo è capire se ad oggi ci sono tutti gli elementi valutativi idonei a prendere una decisione definitiva sulla individuazione dell'area oggetto di tutela o se viceversa si rileva la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio da valutare in una successiva seduta della Commissione.

Il Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno conferma che l'istruttoria svolta e illustrata dal Segretariato regionale è molto approfondita ed esaustiva e consente di individuare la corretta perimetrazione dell'area vincolata, per cui non si rileva la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

L'architetto Esperto di Paesaggio conferma che l'istruttoria svolta sul tema della perimetrazione è molto accurata. Osserva inoltre che se il parere dell'esperto è per sua natura più complessivo, e quindi debba valutare dal punto di vista paesaggistico anche la presenza o meno della cosiddetta "emergenza geologica", visti gli elementi disposizione, ritiene che ci si possa esprimere sul caso compiutamente e definitivamente nella seduta di oggi.

Il geologo Esperto di Paesaggio, associandosi a quanto espresso dall'architetto, conferma che oggi ci si possa esprimere compiutamente e definitivamente sulla presenza o meno del Bene paesaggistico.

L'agronomo Esperto di Paesaggio concorda con quanto espresso dai colleghi Esperti.

Il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica precisa che i due aspetti, perimetro e presenza (o meno) della singolarità geologica, sono in stretta relazione tra loro, in quanto un vincolo paesaggistico è un insieme unico composto da una motivazione di tutela che insiste su una determinata porzione di territorio.

Nel caso in esame, l'incoerenza tra l'individuazione l'area soggetta di vincolo e la motivazione di tutela è appunto uno dei vizi che sono stati rilevati fin dall'origine. Infatti, la motivazione fa riferimento alla riva del Fiume Reno, mentre la perimetrazione ricomprende alcune particelle catastali (nn. 199 e 200) che, pur avvicinandosi ad essa per un breve tratto, non ricomprendono la scarpata in riva al fiume Reno.



Il secondo aspetto oggetto di valutazione, riguarda la verifica della presenza, o meno, di un'emergenza geologica e in tal senso le osservazioni propongono alcune considerazioni diverse tra loro, in sintesi:

- l'osservazione n.2, sostiene che la sussistenza di una singolarità geologica sia legata alla compresenza di una parte rocciosa a picco e lo strato sovrastante sopraelevato, e che di conseguenza tutto ciò che è all'interno di tale dislivello corrisponde ad una emergenza geologica;
- le osservazioni n.1 e n.3 e le successive integrazioni sostengono che l'emergenza geologica sia costituita da una parete rocciosa sulle rive del fiume Reno tutt'ora esistente, anche se non più visibile perché occultata da terreno di riporto, e localizzata sul lato Est di Via della Chiusa; a supporto dell'ipotesi, forniscono alcune cartoline illustrate della zona che vanno dagli anni '10 agli anni '30 e '50 del Novecento. In esse si sostiene inoltre che tale conformazione dell'area dovrebbe essere censita come Geosito.

A tal proposito è necessario ripartire dal testo del decreto del 1965 che dichiara di notevole interesse pubblico l'area perché essa ha *“cospicui caratteri di singolarità geologica per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulla riva del fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa”*.

La motivazione di tutela non si incentra quindi semplicemente sulla presenza di un dislivello, ma esplicitamente su una specifica peculiarità del luogo che dovrebbe essere molto chiaramente identificabile e distinguibile dal contesto sia per la *“conformazione”* fisica sia per la *“particolare ubicazione”* che, in coerenza con l'identificazione dell'area, dovrebbe estendersi verso l'interno anche alla più arretrata particella catastale n.200.

Le osservazioni presentate e la nuova documentazione acquisita non consentono di rintracciare una specifica *“singolarità geologica”*, e confermano invece come le particelle interessate dalla tutela non si differenzino sostanzialmente dal contesto né nella parte più vicina alla riva né tanto meno in tutta la parte areale interna.

Esse, infatti, confermano e consentono di meglio identificare anche storicamente la caratterizzazione di questo tratto di riva sinistra del fiume Reno determinata da una sponda alta che mostrava in alcuni punti affioramenti, illustrati nelle cartoline degli anni '10, '30 e '40, che potrebbero coincidere con la *“parete rocciosa”* citata nel provvedimento.

Dall'analisi della documentazione emerge, però, che tale caratterizzazione della sponda, ora non più visibile perché ricoperta dalla vegetazione, era probabilmente collocata più a valle, e comunque certamente non ricompresa nell'area oggetto di tutela, che non include la sponda del fiume.

Si specifica, infine, che la caratterizzazione geologica dell'area non rientra all'interno del censimento dei Geositi regionali: nel caso, infatti, in esame non si riscontra la presenza dei criteri scientifici oggettivi alla base della individuazione e catalogazione di emergenze geologiche nel catalogo regionale dei Geositi.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, al fine di fornire alla Commissione tutta la documentazione utile alla valutazione, è stato inoltre richiesto un contributo al Servizio regionale



Geologico, sismico e dei suoli che ha anche svolto un sopralluogo specifico, ad esito del quale ha prodotto una nota tecnica (Prot. 21.05.2021.0500582.I) nella quale si specifica in particolare che :

- L'area ricade nel Foglio geologico CARG, in scala 1: 50.000, 220 - Casalecchio di Reno, e si caratterizza per la presenza dei depositi alluvionali del Subsistema di Ravenna (AES8), qui organizzati in numerosi ordini. Il substrato è rappresentato dalla Formazione di Pantano (PAT) di età Burdigaliano sup. – Langhiano inf.

Nella cartografia geologica di dettaglio, i cui rilevamenti originali in scala 1:10.000 risalgono agli anni 1988 – 1990, in corrispondenza della scarpata adiacente all'area di interesse e per una estensione di circa 150 m verso valle è indicata la presenza di un affioramento di Formazione di Pantano, costituita prevalentemente da areniti siltose fini e finissime, grigie (beige se alterate), alternate a peliti marnose e siltose grigio-chiare. La formazione si presenta generalmente molto bioturbata e con stratificazione perlopiù poco marcata o impercettibile. La scarpata a valle dell'area di interesse si presenta attualmente fortemente vegetata ed inerbita, probabilmente coperta da suoli e depositi detritici che impediscono qualunque visione dell'affioramento segnalato nella cartografia geologica. Si può notare invece sul ripiano di passaggio fra due ordini di terrazzo la presenza dei depositi alluvionali.

In conclusione, si ritiene di non poter attribuire all'area un valore scientifico e testimoniale tale da censirla nel catasto regionale dei Geositi o da renderla meritevole di speciali forme di tutela, che non siano quelle già previste, per il caso in oggetto, dalla normativa vigente nelle zone adiacenti alle fasce fluviali.

Il Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, conferma che a seguito del sopralluogo effettuato non si evidenziano emergenze di tipo roccioso e tutti gli interventi edilizi realizzati nel corso degli anni risultano accompagnati dalla procedura di autorizzazione paesaggistica.

In particolare, il condominio che affaccia su via Marconi e la relativa area interrata, che occupa quasi la metà dell'area oggetto di tutela, ha una licenza costruttiva antecedente all'apposizione del vincolo. La parte restante dell'area è caratterizzata dalla presenza di parcheggi e infrastrutture stradali.

In merito al contenzioso pendente al TAR, specifica inoltre che l'area oggetto del vincolo in questione è inserita all'interno di un perimetro più ampio, relativo ad una zona destinata dal PSC a "rigenerazione urbana" che ha come fine quello di migliorare la qualità del luogo, che si colloca in una particolare posizione rispetto al contesto fluviale prospiciente la Chiusa sul Fiume Reno, coinvolgendo anche aree circostanti a quella vincolata.

Il procedimento individuato dallo strumento urbanistico per la rigenerazione dell'area è quello del Progetto partecipato, in base al quale l'Amministrazione intende sviluppare un proficuo confronto con le persone che abitano e lavorano in quel luogo.

In questo contesto territoriale è stato concluso un primo accordo in applicazione dell'art. 18 della L.R. 20/2000 con la proprietà di un supermercato già presente in loco, che si impegnava così a



realizzare e co-finanziare un progetto partecipato con la collettività al fine di condividere le opzioni di miglioramento e ampliamento del punto vendita.

Dal punto di vista urbanistico il supermercato è considerato come uno degli elementi attivatori del centro commerciale “naturale” che anima il centro cittadino di Casalecchio di Reno, per cui la sua ristrutturazione riveste un ruolo strategico.

In tal senso, il progetto di riqualificazione e ampliamento del supermercato non necessariamente deve interessare le aree vincolate, in quanto esistono anche altre aree, anche di proprietà comunale, esterne al vincolo paesaggistico oggetto di verifica nelle quali, eventualmente, potrebbe essere collocato l’ampliamento della struttura commerciale.

In ogni caso, non esistono diritti consolidati o precostituiti nei confronti di alcun soggetto e il percorso di partecipazione individuato dall’Amministrazione è aperto a tutte le realtà cittadine, e solo al termine del percorso partecipato si potrà decidere se e come intervenire su quei luoghi.

Tuttavia, il processo partecipativo avviato con Deliberazione Consiliare del Comune di Casalecchio di Reno n.81 del 30 ottobre 2014 è stato necessariamente interrotto a causa della presentazione di un ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna attivato da proprietari del condominio che affaccia sull’area interessata. A seguito di ciò, l’Amministrazione ha quindi preso atto che attualmente non ci sono più i presupposti per un dialogo con i residenti, per cui il percorso partecipativo è stato interrotto in attesa del compimento dell’iter giudiziale del ricorso al TAR e di quello che ne conseguirà.

Per quanto attiene invece alle autorizzazioni paesaggistiche presenti nell’archivio comunale, le stesse sono intervenute in un lungo arco temporale che va dal 1962 al 1999.

Nel corso del tempo, la procedura di autorizzazione (che nel tempo ha subito delle variazioni dovute alle modifiche della legge statale di riferimento) prevedeva che i provvedimenti venissero esaminati dalla Commissione edilizia comunale (che in quel periodo veniva integrata da esperti nel campo dell’agricoltura e del paesaggio) che esprimeva un parere generale sul progetto.

I pareri della commissione edilizia e, successivamente, col modificarsi della normativa, le autorizzazioni rilasciate, inviate alla Soprintendenza insieme al progetto, sono state restituite al Comune con il proprio timbro, con ciò confermando il completamento del relativo iter istruttorio.

Non si rileva traccia né di verbali né di documenti che entrino nel merito del vincolo paesaggistico di cui si tratta nella sua estensione globale o nella sua specifica motivazione.

In particolare, i pareri sono sempre stati espressi in forma generale di solito con esito “favorevole” o “favorevole con prescrizione” riguardanti più prettamente gli aspetti di coerenza rispetto allo strumento urbanistico comunale che non aspetti inerenti il paesaggio nella sua complessità.

Il funzionario della Soprintendenza ripercorre la sequenza cronologica relativa alla genesi del provvedimento di tutela, come ricostruito sulla base della documentazione agli atti dell’archivio della Soprintendenza stessa.



Seguendo un ordine cronologico:

- il **03.02.1961** viene data comunicazione all'amministratore e legale rappresentante della Compagnia Immobiliare Lugano, con la quale si segnala che la Commissione provinciale ha espresso parere favorevole alla apposizione del vincolo sul terreno particelle 199-200 del foglio 5, come dai verbali del 30 ottobre 1961, 28 novembre, 4 dicembre e 7 dicembre 1961, in base alla quale si rileva che l'area è di interesse paesaggistico ma non è esplicitamente citata una rilevanza geologica;
- il **30.10.1961** – con nota n. 2819 la Soprintendenza comunica al Ministero della Pubblica Istruzione che il terreno in Casalecchio di Reno censito alle particelle 199-200 del foglio 5, di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano con sede in Varese, «fa parte di una zona che, per il suo aspetto di valore estetico e tradizionale sarà sottoposto all'esame della commissione per la tutela delle bellezze naturali di Bologna, appositamente già convocata». Nella nota n. 2819 si aggiunge che, poiché la proprietà è in procinto di edificare sul predetto terreno edifici che potrebbero recare grave pregiudizio all'attuale stato esteriore della località, si segnala l'opportunità urgente di avvalersi dell'art. 8 della legge n. 1497/1939 per inibire qualsiasi lavoro senza la preventiva autorizzazione di questa Soprintendenza;
- il **09.11.1961** viene data comunicazione all'amministratore e legale rappresentante della Compagnia Immobiliare Lugano, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 17 del relativo Regolamento del n. 1357/1939, si afferma che è vietato eseguire, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti, lavori di qualsiasi natura sul terreno sito in Casalecchio di Reno censito al foglio 5, particelle 199 e 200;
- il **03.02.1962** con nota n. 315, la Soprintendenza comunica all'amministratore e legale rappresentante della Compagnia Immobiliare Lugano che le particelle 199- 200 del foglio 5 sono state comprese negli elenchi delle Bellezze Naturali;
- il **25.09.1962** – viene rilasciata l'autorizzazione dalla Soprintendenza per la realizzazione di un edificio su Via Marconi;
- l'**11.09.1967** – viene formalizzato l'assenso al completamento della sistemazione dell'area in Via Marconi di proprietà della Compagnia di Lugano;
- **dagli anni Novanta al 2014** la Soprintendenza ha effettuato valutazioni su proposte di intervento relative a modifiche dell'edificio di Via Marconi 45 e sull'area.

A conclusione della disamina, il **funzionario della Soprintendenza** rileva che, a parte il decreto istitutivo, nessuno degli atti sopraelencati riporta citazioni o considerazioni relative alla singolarità geologica dell'area. Il sostanziale assenso all'urbanizzazione della zona fin dall'origine del vincolo, conferma invece implicitamente l'assenza di una "emergenza geologica" in quel luogo specifico, ovvero all'interno delle particelle catastali 199 e 200.

La conferma di tale assenza di singolarità geologica si può rilevare anche dal materiale fotografico prodotto nel corso degli anni e conservato agli atti negli archivi della Soprintendenza.



In sostanza, tutti gli elementi a disposizione della Soprintendenza, come i documenti forniti dall'Amministrazione comunale, confermano la tesi che in quella porzione di territorio non è presente alcuna emergenza geologica.

Il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica lascia quindi la parola agli Esperti di Paesaggio per l'espressione del loro parere in merito alla presenza o meno dell'emergenza geologica.

Il geologo, esperto in materia di paesaggio, conferma di concordare con il contenuto del documento sviluppato dai colleghi del Servizio geologico regionale.

In particolare, sottolinea che essendo l'area completamente urbanizzata non c'è alcuna evidenza geologica significativa nelle particelle 199 e 200 ed anche la naturale evoluzione geomorfologica delle rive del fiume Reno, testimoniata dalle foto a corredo delle osservazioni, evidenzia che gli accumuli dei depositi ripariali avvenuti nel corso del tempo non determinano evidenze di particolare rilievo geologico.

L'architetto, esperto in materia di paesaggio, conferma che i mappali 199 e 200 interessano un territorio completamente urbanizzato e concorda nell'escludere la presenza di una emergenza geologica all'interno dell'area tutelata.

Dal punto di vista paesaggistico concorda sulla presenza di un paesaggio lungo il corso del Fiume Reno con caratteri naturalistici in evoluzione, come testimoniano le immagini storiche del paesaggio fluviale, oggi contraddistinto da vegetazione ripariale. Tale paesaggio si limita alla zona prospiciente l'alveo e la sponda fluviale, e non interessa quindi l'area in oggetto.

Per quanto attiene al tema dei Geositi, conferma il proficuo lavoro svolto dal Servizio geologico regionale per il censimento dei Geositi concluso nel 2016, con cui ha avuto occasione di lavorare.

Per quanto riguarda la perimetrazione, prende atto del notevole lavoro istruttorio svolto dal Segretariato, in relazione all'area di tutela contraddistinta dai mappali 199 e 200.

L'agronomo, esperto in materia di paesaggio, concorda con quanto espresso dai colleghi esperti, rispetto al fatto che non sia possibile individuare un'emergenza geologica significativa in corrispondenza dei mappali 199 e 200, in quanto aree completamente urbanizzate.

Per quanto attiene al "sistema fiume" Reno, lo stesso, come dimostrato dagli elaborati, si è evoluto nel corso degli anni e la sponda si è ricoperta di vegetazione ripariale e spontanea che di fatto ha contribuito a costituire e a rafforzare un corridoio ecologico, con una specifica valenza, in relazione al centro urbano di Casalecchio. L'area è oggetto di una tutela più ampia rappresentata nel vincolo del 1966 (BO_109).

Il Segretario regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna condivide pienamente le risultanze istruttorie riassunte in precedenza e sottolinea che, alla luce della cornice giuridica statale



e regionale in cui ci si colloca, gli argomenti alla base delle osservazioni risultano sostanzialmente deboli e per alcuni aspetti fuorvianti.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta relativi all'esame delle n. 3 OSSERVAZIONI pervenute e gli approfondimenti effettuati, a seguito della discussione, la Commissione Regionale per il Paesaggio, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017,

decide all'unanimità

- 1. di ritenere che le osservazioni e la documentazione prodotte non apportino motivazioni e conoscenze utili a modificare le valutazioni già effettuate in merito alla corretta individuazione dell'area di tutela e alla esistenza della "singolarità geologica" oggetto del provvedimento;**
- 2. di riconfermare la proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106), come già espresso nella precedente seduta del 19 marzo 2020.**

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara terminata la seduta e scioglie la Commissione.

**IL PRESIDENTE
Roberto Gabrielli
(firmato digitalmente)**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1130

IN FEDE

Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1130

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1091 del 12/07/2021

Seduta Num. 33

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi